

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12435/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12435 del 2024, proposto da
Antonio Tontoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Travaglione,
Giovanna Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del decreto di esclusione prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale
di Latina il 19.09.2024, pubblicato in pari data, nonché ogni atto connesso,
conseguente e/o collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente definitiva del personale ATA della Provincia di Latina, pubblicata dall'USP di Latina in data 20.8.2024;

Considerato che il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato;

Considerato che neppure emerge dagli atti di causa e dalla documentazione depositata che la parte ricorrente si sia quantomeno attivata tempestivamente nel richiedere, con la presentazione all'Amministrazione resistente di un'apposita istanza di accesso, i dati inerenti alle generalità e agli indirizzi dei soggetti controinteressati, avuto riguardo all'orientamento accolto sul punto dalla giurisprudenza amministrativa nei termini evidenziati dalla Sezione in recenti pronunciamenti resi in materia, nel cui contesto è stato affermato che “... *non può validamente addursi, a giustificazione della omessa notifica, che siano sconosciuti gli indirizzi dei controinteressati tanto più allorché [...] non risulti che parte ricorrente abbia compiuto alcuna attività direttamente volta ad acquisire detta conoscenza in violazione della regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando...*” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, III, 26.9.2023, n. 14244; id., 6.10.2022, n. 12693; id., 11.7.2022, n. 9446, unitamente ai precedenti giurisprudenziali ivi citati);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio all'esito della trattazione cautelare;

Dato avviso alle parti, come da verbale, per gli effetti di cui agli articoli 60 e 73, co. 3, c.p.a.;

Ritenuto che le spese di lite debbano essere compensate, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta dalla difesa erariale, limitatasi al deposito della relazione dell'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Marco Savi, Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO